

CXª TORNATA

SABATO 19 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 3229

Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti
sul poteri del Commissario del Governo agli al-
loggi » 3232

Oratori:

ALESSIO, ministro dell'industria e del com-
mercio 3250

AMERO D'ASTE, presidente dell' Ufficio centrale 3243

CAMPBELLO 3242, 3243

CANNAVINA 3255

CONTI 3256

DE CUPIS 3245 *passim* 3257

DEL GIUDICE 3254

DI BRAZZA 3245

EINAUDI, relatore 3235 *passim* 3256FERA, ministro della giustizia e degli af-
fari di culto 3232 *passim* 3252

GIORDANO APOSTOLI 3256

MELODIA 3246, 3248, 3256

MONTARA 3248 *passim* 3256POLACCO 3233 *passim* 3247ROTA 3240 *passim* 3255

SCHANZER 3237, 3239

SONNINO SIDNEY 3257

SPIRITO 3256 *passim* 3258

(rinvio di discussione di) 3231

Interrogazioni (annuncio di) 3258

(risposta scritta ad) 3259

(svolgimento di):

« Del senatore Capece Minutolo sulle famiglie
italiane che hanno dovuto lasciare la Russia dove
vivevano e che vivono in Patria in tristissime
condizioni » 3229

Oratori:

CAPECE MINUTOLO 3230

DEGNI, sottosegretario di Stato per le terre
liberate 3229

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della
giustizia e affari di culto, dell'istruzione pub-
blica, dei lavori pubblici, dell'industria e com-
mercio e il sottosegretario di Stato per le terre
liberate.

BETTONI, segretario. Legge il processo
verbale della seduta precedente, il quale è
approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il se-
natore Foà di giorni otto e il senatore Cle-
mente di giorni dodici.

Se non si fanno osservazioni s'intendono ac-
cordati.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per
le terre liberate si dichiara pronto a rispon-
dere alla interrogazione, che era stata rinviata,
del senatore Capece Minutolo al Presidente del
Consiglio dei ministri, ministro dell'interno:
« Per sapere se creda urgente ed opportuno di
prendere in considerazione la sorte di alcune
famiglie italiane che hanno dovuto lasciare la
Russia, dove vivevano, e che vivono in patria
in tristissime condizioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le terre liberate.

DEGNI, sottosegretario di Stato per le terre
liberate. Onorevoli senatori, il Governo, a
mezzo del Ministero delle terre liberate, non
ha mancato di promuovere e adottare tutti i

provvedimenti resi necessari a favore dei nostri connazionali rimpatriati dalla Russia in seguito alle agitazioni politiche colà verificatesi.

Infatti con circolare 4 settembre 1920 abbiamo ricordato ai signori prefetti le disposizioni già date fin dal maggio 1919 circa la doverosa assistenza verso i nostri connazionali rimpatriati dalla Russia. Le previdenze stabilite sono le seguenti: spetta ai rimpatriati, a cura delle singole prefetture, di aver ricovero e indumenti, oltre un sussidio in denaro che è della misura di lire 150 per ciascun componente la famiglia del profugo se riceve indumenti, e di 350 lire in caso contrario. Inoltre, ai detti connazionali vengono anche forniti i mezzi di rimpatrio ai loro comuni di origine, sia per le persone sia per i bagagli. Il rimpatrio viene attuato o nei comuni d'origine o nel comune di ultima residenza, secondo che crede opportuno il prefetto, tenuto conto della facilità di occupazione che i profughi possano trovare in questi comuni. Per coloro i quali appartengono a terre nelle quali non è ancora libero il ritorno, vale a dire terre liberate e redente, è data facoltà ai prefetti di farli rimpatriare in un comune qualunque, esclusa la capitale, dove i profughi possono domandare la residenza provvisoria, ed a costoro è fatta la stessa condizione che viene fatta ai profughi delle terre liberate o redente, cioè viene loro fornito il sussidio ordinario, secondo dispone il decreto ministeriale 27 dicembre 1919 che regola ancora l'assistenza delle poche migliaia di profughi che non possano tornare nelle loro case.

Finalmente i rimpatriati vengono segnalati ai singoli prefetti o ai governatori delle terre redente perchè raccomandino i profughi, se del caso, alle opere pie locali per eventuali ulteriori assistenze.

Queste sono le providenze che sono state prese in ordine ai profughi della Russia e il Governo cura con ogni zelo che esse siano fedelmente eseguite. Quando venga fatto noto al Ministero che nelle singole prefetture non si attuino queste norme, il Ministero ha cura di richiamare all'osservanza di esse i singoli prefetti. Io ho l'onore di far conoscere al Senato il testo di un telegramma inviato ieri al prefetto di Massa-Carrara poichè era venuto a

nostra conoscenza che alcune famiglie di profughi non avevano avuto la dovuta assistenza. Il telegramma suona così: « Mi è riferito che non sarebbe stata data dovuta assistenza a norma della circolare 4 settembre 1920 alla famiglia Morelli Orlando nè a quelle Pacitti e Carbone; si prega la V. S. di fornire d'urgenza le opportune informazioni ».

Sono pervenute al nostro Ministero anche lamentele da parte di alcuni profughi russi, perchè ad essi non è dato il cambio della carta moneta; a questo proposito devo far rilevare che noi ci siamo rivolti al Ministero del tesoro, ma il Ministero del tesoro ha risposto che non è possibile prendere alcun provvedimento, come accade del resto per tutte le altre valute di Stati esteri, da poichè non è possibile prendere un provvedimento per tutte le valute di Stati esteri e ci si può occupare soltanto del cambio della carta moneta austro-ungarica nei paesi annessi. Queste sono le informazioni che dovevo all'onorevole interrogante ed al Senato; io spero che l'onorevole interrogante vorrà riconoscere che il Governo ha compiuto, per quanto era possibile, il suo dovere.

CAPECE MINUTOLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPECE MINUTOLO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la cortese risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione. Io non ho soverchia fiducia nelle interrogazioni, ma faccio eccezione per l'onorevole sottosegretario di Stato e per l'onorevole ministro.

Molte volte succede che, con buone parole e con argomenti felicemente trovati, le questioni si mettono a tacere.

Quando questo avviene per questioni di scarso interesse, la cosa non ha importanza, ma qui, onorevoli senatori e onorevole sottosegretario di Stato, si tratta di gente che muore ancor oggi di fame, perchè malgrado tutto quanto ha affermato l'onorevole sottosegretario di Stato, fino a questo momento queste disgraziate famiglie di italiani che risiedevano in Russia e che ne sono state cacciate dalla rivoluzione, si trovano in condizioni deplorabili, a differenza di quanto accade in Francia, in Inghilterra e in America, dove sono accolte in modo fraterno ed è riconosciuta la loro valuta che noi non vogliamo riconoscere.

Questi disgraziati si sono rivolti ad alcuni

deputati e ad alcuni senatori, perchè finalmente venisse una dichiarazione che li confortasse.

Io ricevo molte lettere di questa povera gente che ho conosciuto laggiù in condizioni floridissime; uno di questi che mi scrive era proprietario del più grande albergo di Pietrogrado e faceva onore al nome italiano. Ebbene ora egli mi scrive questo tra l'altro: « tremo al pensarlo, sono senza casa, senza tetto, senza mezzi; la fame si avvicina ». Ora io darò all'onorevole sottosegretario di Stato il nome di costui e mi auguro che il telegramma che ha fatto per il prefetto di Massa Carrara vorrà farlo per tutti i prefetti e che richiamerà l'attenzione del Ministero del Tesoro, perchè riconosca la valuta, giacchè non si fa ora questione di dare e di avere: abbiamo il dovere di provare a tutti gli Italiani che si trovano sparsi per il mondo e che si rivolgono all'Italia, che la patria unanime risponde al loro affetto. (Approvazioni).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli uffici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge N. 126-A.

Nella seduta di ieri furono rinviati gli articoli 11, 18 e 19.

Prego il senatore segretario Bettoni di dare lettura dell'art. 11 nel nuovo testo concordato fra Governo e Ufficio centrale.

BETTONI, segretario, legge:

Art. 11.

A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli purchè:

a) la locazione sia giunta a scadenza a termine del contratto;

b) effettivamente abbia ad occupare la casa per uso di abitazione, eccettuato qualsiasi altro

uso esclusivo d'industria, commercio o professione;

c) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio.

Qualora il proprietario non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggiato.

Ai fini di quest'articolo alla data del 1° luglio 1921 si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi, la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno dalla disdetta.

Nella ipotesi di vendita di case, anche ad appartamenti separati, il pretore nel cui territorio trovasi la casa locata, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'articolo 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

Voci: Ma non abbiamo avuto comunicazione di questo nuovo testo.

PRESIDENTE. La segreteria ha ricevuto alle 14 il testo concordato e lo ha fatto stampare: è stato distribuito all'ingresso dell'Aula.

Voci: Ma nessuno lo ha.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Vorrei fare una proposta.

È a presumere che molti onorevoli senatori, avendo ricevuto il testo concordato solo in questo momento...

Voci. Non lo abbiamo avuto affatto.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ed allora tanto più è opportuno quello che dirò. Io presumevo che non

tutti avessero avuto tempo di leggere il nuovo testo e considerarlo come si conviene.

Ora che apprendo che non l'hanno nemmeno ricevuto, ritengo necessario che si rimandi la discussione dei due articoli 11 e 19 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, e si passi all'esame del decreto-legge successivo, dando, frattanto, modo agli onorevoli senatori di avere tutti il nuovo testo concordato e leggerlo attentamente.

Propongo che si proceda alla discussione relativa al decreto 16 gennaio 1921 portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo per gli alloggi.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Accetto la proposta dell'onorevole guardasigilli, ma poichè ciascuno di noi ha i suoi impegni, pregherei di sospendere la discussione di questi due articoli per un'ora e di cominciare a discutere l'altro progetto; in quest'ora ciascuno di noi avrà agio di esaminare il nuovo testo che si propone per i due articoli.

PRESIDENTE. Per ora si sospenderà la discussione di questo articolo 11 e dei successivi; e poi, quando il testo concordato sarà stato distribuito a tutti, si parlerà del momento più opportuno per discuterlo, ma certamente prima della fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi ».

Chiedo al guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura degli articoli.

BETTONI, segretario, legge:

Art. 1.

I Commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni circostanti alle dette città e tali da potersi considerare come zona suburbana. L'elenco di tali comuni sarà compilato dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi Commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica, se occorre, affinché il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini, indicati dalle rispettive organizzazioni locali, ove esse esistano: ed in caso diverso, scelti dal Prefetto della provincia. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione; od in difetto di accordo, dal Prefetto della Provincia, tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere alla Commissione un parere nelle questioni che riterrà utile sottoporre al suo esame, oltre quelle previste dal presente decreto. Tale parere dovrà essere chiesto ogni qualvolta almeno due componenti la Commissione stessa ne facciano domanda.

Il Commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini designati dal prefetto per gli scopi attinenti al suo ufficio.

PRESIDENTE. A questo articolo 1 sono proposti due emendamenti dal senatore Polacco del tenore seguente:

Art. 1.

Al quarto comma sostituire il seguente:

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistano, ed in caso diverso scelti dal Prefetto della provincia. Con

le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal Prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere ecc. come nel testo dell'Ufficio centrale.

Poi inserire un comma così formulato:

I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il Prefetto della provincia.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco per svolgere i suoi emendamenti.

POLACCO. Apro il fuoco degli emendamenti su questo disegno di legge che è stato così bistrattato durante la discussione generale. Parrà forse fuori di luogo il fare proposte come quelle che io presento, tali da completare il congegno di quella Commissione consultiva che sta intorno al commissario degli alloggi, dacché del commissario stesso, per effetto del controprogetto Mortara, par che ormai siano contati i giorni, come di istituto che versi in istato di meritata agonia. Ma fo osservare che l'onorevole Mortara stesso è partito dal presupposto che il disegno di legge venga approvato. Egli disse: Dacché io ho l'onore di far parte di questo alto Consesso non ho mai visto che un disegno ministeriale raccolga palle nere in numero di metà più uno; quindi già nel pensiero dell'onorevole collega, che mi duole non vedere presente, la conversione in legge del decreto in esame per parte del Senato è sicura. E allora convien riflettere che, funzionando già dal gennaio codesto istituto per effetto del decreto-legge, esso continuerà a vivere anche se noi approveremo poi il controprogetto dell'onor. Mortara che ne segnerebbe la cessazione alla fin di settembre di quest'anno, o se è possibile anche prima. Nè so quanto gioverà il segnare noi tale termine, perchè quando avremo approvato e il decreto-legge e il contro progetto Mortara, tutto dipenderà dal momento, che non possiamo ora prefinire, nel quale anche la Camera dei deputati porterà sulle nostre deliberazioni il suo voto.

Di fronte a questo stato di cose viene la necessità di cercar di migliorare per quanto è possibile, questo istituto del commissario degli alloggi, fatto bersaglio forse a troppo più acuti strali che esso realmente non meritasse e reso certamente maleviso da quell'eccesso di poteri che il decreto del gennaio gli ha conferiti, e che siamo tutti concordi nell'idea di voler temperare. Già ce ne ha data, con una quantità di provvide disposizioni, la prova il nostro Ufficio centrale, alle cui proposte l'onorevole ministro ha dichiarato di accedere. Altri freni potremo ancora aggiungere nel corso della nostra discussione. Ma sta di fatto che questo commissario degli alloggi perdurerà per un tempo che non possiamo per ora prestabilire e durante il quale nostro precipuo fine e obbietto ha da essere che esso funzioni meglio di quello che abbia funzionato dal gennaio ad oggi.

Io credo pertanto che più pratico ancora dello stabilire un termine prossimo, al giungere del quale debba cessare codesto istituto, sia invece rivolgere al Governo un caldo voto, cioè che, tosto che noi avremo con tutti questi temperamenti ricondotto entro una migliore orbita l'azione del commissario agli alloggi, si provveda ad emanare un nuovo testo che immediatamente surrogli questo decreto-legge, il quale altrimenti continua ad avere la sua applicazione, con tutti quegli inconvenienti e difetti che quest'alto Consesso avrà concordemente notato ed a cui avrà, consenziente lo stesso Governo, cercato di porre riparo. Questo sistema che io consiglio ha già avuto dei precedenti a tutti noti.

Non posso consentire con l'onorevole ministro guardasigilli quando dice che il Governo non ha deviato col decreto in esame dal suo lodevolissimo proposito di non più emanare decreti-legge, perchè qui non si trattava che di coordinare disposizioni anteriori. Quest'affermazione non è esatta, dacché in questo decreto-legge che stiamo esaminando si sono introdotte *ex novo* profonde modificazioni del diritto sostanziale vigente. Era preferibile dunque mettersi una buona volta per la via maestra ed anzichè emanare il decreto, presentare un disegno di legge organico, magari in via d'urgenza, perchè su di esso si fossero pronunciate le due Camere. E allora col loro assenso si introducevano pure modificazioni ardite e profonde al diritto ci-

vile vigente: non io me ne sarei formalizzato come non me ne formalizzo ora che in sostanza sotto forma di ratifica di un decreto-legge stiamo facendo una legge nuova. Perchè, ove realmente ne ricorra la necessità e l'urgenza, ben può intaccarsi anche il diritto di proprietà, qual è configurato nel nostro Codice civile, il quale risale al 1865. Da allora ad oggi il concetto della proprietà, al pari di tanti altri concetti giuridici, si è venuto modificando in ordine alle esigenze sociali, e noi non siamo così gelosi custodi di quest'arca santa che è il Codice civile da inorridire se vi si pone la mano in questo o in quel punto. Lo si è pure intaccato anche coi decreti-legge a cui accennava l'onorevole senatore Mortara nella maniera più profonda.

Già tutta questa materia di proroghe di diritto nella durata delle locazioni, di aumenti entro date percentuali dei prezzi di fitto, importa profonde ferite a quel principio cardinale di diritto civile il quale dice che il contratto è legge fra le parti. Eppure ben si fece così statuendo di fronte a condizioni di cose eccezionalissime e tali da imporre la deroga a questa norma altrettanto fondamentale del diritto civile quanto quella che presenta la proprietà come il diritto più assoluto. Ricordiamo del resto che nella stessa definizione che nel Codice è data della proprietà il concetto di potere assoluto è subito ristretto dall'aggiunta « purchè non se ne faccia un uso contrario alle leggi ed ai regolamenti ».

Il potere legislativo ha dunque la podestà di fare nuove leggi le quali introducano limitazioni nuove a questo diritto di proprietà, in quanto siano richieste da ragioni impellenti, come quelle che nessuno può disconoscere esistano di fronte alla crisi degli alloggi che è oggi una delle più gravi questioni sociali. Il Senato ha, pochi giorni fa, apportato nuovi vincoli alla proprietà nel disegno di legge relativo alle bellezze panoramiche; e fu provvido consiglio trattandosi di argomento di alta importanza anche per l'educazione delle nostre popolazioni. Ma non arrestiamoci poi su questa via proprio quando si fanno innanzi bisogni anche più incalzanti come quelli che attengono alle primarie condizioni della vita. Il legislatore deve pur rivolgere le sue rapide cure là dove più rumoreggi il tuono foriero della tem-

pesta, di quella tempesta alla quale bene accennava il senatore Loria parlando nella discussione generale. E però è vano il lamentarsi che delle tante forme di proprietà sia quella edilizia che sopporta tutto il peso dei vincoli di cui stiamo occupandoci. Ora si tratta di provvedimenti, però sempre di natura transitoria, sfavorevoli ai proprietari di case; come ieri si è trattato di provvedimenti a carico dei fondi rustici quando abbiamo imposto dei prezzi d'impero per le messi e come domani può trattarsi di provvedimenti a carico dei commercianti se a prezzi d'impero si assoggettino merci di prima necessità formanti oggetto dei loro negozi.

Nessun preconcetto dunque ci turbi in questi riguardi: soltanto si badi a provvedere negli stretti limiti del necessario e, con le maggiori guarentigie che pur si devono sempre al sacro diritto di proprietà nell'atto stesso in cui lo si contempera con preminenti esigenze sociali.

Ora, detto questo (e chieggo scusa se mi sono dilungato dall'oggetto del mio emendamento), parmi necessario che funzioni nel miglior modo la Commissione consultiva posta intorno al commissario degli alloggi, ed a questo mirano le poche modificazioni da me proposte.

Quanto alla forma osservo che nel testo dell'articolo 2 è detto: « Il commissario è assistito da una commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini... ». Il « pari numero » è espressione indeterminata. Solo dopo viene detto: « Fa parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione ». Dunque si dica addirittura sin dal principio: « Il commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistono, e in caso diverso scelti dal prefetto della provincia ».

Ma io aggiungerei ancora: « Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento ».

Questa aggiunta io l'ho tratta dal disegno di legge che dovremo in seguito discutere relativo agli affitti dei negozi. Ed è necessaria perchè altrimenti in caso di assenza di uno dei membri effettivi si dovrebbe volta per volta

far nominare un supplente, senza di che la Commissione non potrebbe, paritetica qual'è, funzionare. E ciò con evidente perdita di tempo.

A questo inconveniente provvede l'emendamento da me proposto il quale suona così « Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento ».

Vengo ad un altro punto. Il testo dell'Ufficio centrale dispone che faccia parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione o in difetto di accordo dal prefetto della provincia fra gli ingegneri del Genio civile. Mi pare che con procedimento più spiccio si potrebbe addirittura deferire al prefetto della provincia la nomina di questo ingegnere del Genio civile che l'Ufficio centrale giustamente desidera entri a completare la Commissione consultiva, la quale così viene composta in numero dispari, mentre altrimenti sarebbe di quattro membri. Ma non va il dire che deve trattarsi di ingegnere architetto postochè fra gli ingegneri del Genio civile raro è che si trovino degli architetti. Si dica dunque puramente e semplicemente che questo ingegnere sarà nominato dal Prefetto fra gli ingegneri del Genio civile locali.

Inoltre io proporrei un'aggiunta relativa alla facoltà che le parti abbiano di ricusare alcuni membri nei casi indicati dall'art. 116 del codice di procedura civile, che sono casi di incompatibilità evidente, incompatibilità morale e giuridica. Qui non siamo di fronte, è vero, ad un collegio di giudicanti, ma pare a me che la facoltà di ricusazione che pur è stata provvidamente inserita nell'altro disegno di legge sulle locazioni degli alloggi ha ragione di essere anche qui. Non l'aveva forse nell'originario decreto-legge, perchè allora la funzione di questa Commissione era meramente consultiva ed il Commissario poteva sempre dipartirsi dal parere emesso da questa Commissione; ma ora che, per le provvide disposizioni aggiunte dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo, in un gran numero di casi è richiesto non soltanto il voto, ma il voto favorevole di questa Commissione perchè il Commissario degli alloggi possa prendere qualche provvedimento, ed anzi in un caso non basta

nommeno il parere favorevole ma occorre il voto unanime, la cosa muta aspetto. In tali casi chi decide in fondo è la Commissione e non è da ammettersi il voto di chi può avere rapporti di stretta parentela o di affari con una delle parti; il suo giudizio sulle questioni che dividono le parti medesime, sarebbe evidentemente sospetto di partigianeria.

Queste le ragioni dei miei emendamenti.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta gli emendamenti proposti dal senatore Polacco, perchè l'hanno convinto le ragioni con le quali il proponente li ha illustrati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io dichiaro di non avere difficoltà ad accettare gli emendamenti proposti dall'on. senatore Polacco. Essi corrispondono, per quanto concerne la composizione della Commissione paritetica al concetto che ha ispirato il Governo e l'Ufficio centrale nella redazione dell'articolo; anzi, sotto un certo aspetto, può dichiararsi che meglio raggiungano la finalità che noi ci siamo proposta.

Quanto alla concessione, alle parti, di esercitare il diritto di ricusazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile, pur notando che, in linea di principio, essa non è oppugnabile, non debbo nascondere che mi desta qualche preoccupazione.

Ho già detto altre volte che il Governo non è alieno dal prendere nella più deferente considerazione tutte le correzioni che gli vengono suggerite e che migliorino l'attuale redazione dei disegni di legge e a tale proposito mi mantengo fedele anche nel caso di cui trattasi.

Ma questo diritto di ricusazione mi sembra che possa dar luogo a degli inconvenienti; esso potrà infatti costituire un valido espediente dilatorio se usato maliziosamente da chi voglia procrastinare il provvedimento del commissario degli alloggi che, come in altra occasione ho fatto rilevare, trae la sua massima utilità dal suo carattere di grande celerità e di libertà da ogni formalismo ingombrante.

Si tenga presente che non siamo più nelle condizioni di prima, in cui il commissario degli

alloggi si determinava liberamente, senza la preventiva consultazione di altre persone: oggi abbiamo una serie di disposizioni che impongono al commissario di sentire il parere della Commissione e talora gli prescrivono di uniformarsi senz'altro.

Questa è la ragione della mia preoccupazione ed ho creduto doveroso farla presente all'alta Assemblea.

Quanto, poi, all'altra proposta del senatore Polacco, essa è diretta, se io non ho male compreso, ad ottenere che sia data subito efficacia alle correzioni che il Senato apporterà al decreto-legge. Intende dire, con ciò, il senatore Polacco che noi, prima che la Camera si pronunzi, emaniamo un altro decreto-legge correttivo di questo del 16 gennaio 1921? È questo il suo pensiero? (*Cenno di assenso del senatore Polacco*).

Mi permetta, in tal caso, di farle rilevare che tale modo di procedere costituirebbe bensì un atto di grande ossequio verso il Senato, ma sarebbe molto irriguardoso per l'altro ramo del Parlamento, che deve pure esprimere il suo pensiero sulle questioni delle quali oggi stiamo trattando.

Io non credo, onorevole Polacco, che si possa emanare nell'intervallo fra l'esame di questa Assemblea e quello della Camera dei deputati un altro decreto-legge correttivo del primo, perchè ciò non sarebbe conforme all'alta considerazione che il Governo deve avere anche per l'altra parte del Parlamento. In tali limiti ed in tal senso dichiaro di non accogliere la sua proposta.

Quanto poi a tener conto dei suggerimenti e delle correzioni che il Senato apporta al disegno di legge, non mi rifiuto di farlo e, compatibilmente a quanto è consentito dalla necessità di applicare il decreto-legge fino a che non sia definitivamente modificato così come fu emanato, non mancherò di interessarmi perchè siano impartite ai commissari degli alloggi istruzioni nel senso di tener presente il voto del Senato. Debbo poi ringraziare il senatore Polacco per l'ausilio che con la sua alta saggezza ha voluto prestare alle mie argomentazioni nel punto in cui esse contrastavano con quelle del senatore Mortara. Ripeto a questo proposito ciò che ebbi l'onore di affermare innanzi al Senato nella seduta del 16 corrente,

che cioè i concetti tradizionali del diritto di proprietà, hanno, in conseguenza dei mutati bisogni, dovuto subire ben più gravi modificazioni, di quelle sancite nel nostro testo del decreto del commissario per gli alloggi e non era perciò il caso di mostrarsi tanto severi verso siffatto progetto.

È per me di grande conforto constatare che un così grande cultore del diritto civile, come il senatore Polacco, abbia con la sua autorevole parola convalidato le mie modeste ma sicure affermazioni! (*Approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'onorevole Polacco ha prevenuta una preghiera che io pensavo di rivolgere all'onorevole ministro. Io non so se il pensiero dell'onorevole collega Polacco fosse quello di domandare al Governo di emettere un decreto-legge unicamente per queste che dovrebbero essere le mansioni e i doveri del commissario civile; io credo invece che egli abbia avuto l'intento di proporre che fosse emesso un nuovo decreto-legge riguardante l'insieme di questi decreti relativi a tutta la materia degli alloggi.

Io mi preoccupo, onorevole ministro, non tanto della questione del commissario degli alloggi (perchè evidentemente essendo esso alla dipendenza del Presidente del Consiglio, il Governo può facilmente fare in modo, con istruzioni e circolari, che le modificazioni e le osservazioni che sono state portate dal Senato abbiano effettivamente la loro pronta attuazione), ma io richiamo l'attenzione del Governo sopra un'altra condizione di cose.

Il primo decreto-legge di quelli che noi esaminiamo, quello del 18 aprile 1920, ha in se stesso una necessità di immediata applicazione. I cittadini devono sapere se c'è una legge, e quale legge, in ordine al tema degli affitti, e se i contratti possono esser fatti, e in base a quali norme o regole.

Mi duole di dover parlare sempre di Napoli; ma è il mio paese, e ne parlo appunto perchè lo conosco meglio. Ebbene, voi sapete che a Napoli al 4 gennaio ricade l'epoca consuetudinaria per la rinnovazione e la disdetta degli affitti. Ma dal 4 gennaio sino ad oggi, mentre tutti i nuovi contratti avrebbero dovuto essere conclusi e stipulati, invece appunto in attesa di questa discussione sui decreti essi sono rimasti

tutti in sospenso; gli inquilini non possono prendere in locazione, i proprietari non vogliono dare in locazione gl'immobili; un'attesa generale.

Ora quando il Senato, e così radicalmente, viene a modificare il decreto-legge 18 aprile 1920, la incertezza delle situazioni a lungo protratta produrrà un grande fermento, una grande complicazione. Se dovessero continuare le norme del decreto 18 aprile 1920, si continuerebbero a fare contratti che sarebbero essenzialmente nulli e che indubbiamente verrebbero a creare uno stato di incertezza per gli interessi delle parti.

Io ho piena fiducia nella promessa dell'onorevole guardasigilli, che cioè egli farà in modo che anche l'altra Camera sia sollecitamente chiamata a decidere queste questioni. Però devo rivolgere a lui questo monito: se il Governo è sicuro che entro dieci o quindici giorni al massimo questa legge che noi oggi esaminiamo potrà essere approvata anche dalla Camera, in guisa da divenire legge dello Stato, vada il suo proposito; ma se questo è impossibile o non è sicuro, è indispensabile che un nuovo decreto-legge sia emanato, perchè i cittadini non possono rimanere senza legge, giacchè sostanzialmente e legalmente non ha più autorità di legge quella del 18 aprile 1920. Sono queste le ragioni indilazionabili, di necessità, perchè le nuove disposizioni sieno applicate in virtù di decreto-legge.

Di ciò non potrebbe adontarsi l'altra Camera, perchè il nuovo decreto dovrebbe poi essere sempre sottomesso alla sua approvazione, e perchè anche per altre considerazioni politiche non si potrebbero trovare difficoltà. È vero che l'onorevole Giolitti enunciò in quali casi rari e determinati egli avrebbe potuto far ricorso ai decreti-legge. Ma questo caso entra proprio in quelle tali eccezioni dall'onorevole Giolitti prevedute, e cioè di modifica di precedenti decreti-legge. Del resto è una necessità grande e mi auguro venga accettata la mia preghiera.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Poichè qui è stata sollevata una elegante questione giuridica vorrei dire in proposito una parola. Io dubito assai, nonostante che il collega Polacco abbia invocato un precedente, che si possa seguire la procedura che

è invocata dal nostro collega Spirito. Certo è sommamente desiderabile che queste norme che deliberiamo siano al più presto convertite in legge, ma ciò si può ottenere appunto portando rapidamente, come promette il Governo, la questione dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Invece io non credo che quando è in corso la procedura parlamentare della conversione in legge di un decreto legge, dopo che uno dei rami del Parlamento ha data la sua approvazione alla conversione, e quindi questa procedura deve seguire il suo corso innanzi all'altro ramo del Parlamento, si possa emanare un decreto legge, perchè se questo avvenisse, il nuovo decreto legge dovrebbe di nuovo venire innanzi al ramo del Parlamento che ha approvata la conversione del primo decreto-legge.

SPIRITO e POLACCO. Sì, sì!

SCHANZER. Io credo che sarebbe più corretta l'altra procedura, quella cioè di portare rapidamente la discussione avanti l'altro ramo del Parlamento.

Farò anche qualche osservazione sulle proposte dell'onorevole Polacco riguardanti l'articolo 1.

In complesso queste proposte che riguardano la composizione e il funzionamento della Commissione mi sembrano degne di essere accolte. L'onorevole Polacco propone che si sopprima la qualifica di architetto per l'ingegnere che deve far parte della Commissione; e questo sta bene.

Il progetto sottoposto al nostro esame domanda la scelta dell'ingegnere ad un accordo degli altri quattro membri della Commissione e solo in caso di disaccordo al Prefetto.

Il senatore Polacco, per semplicità, propone che questo ingegnere sia senz'altro nominato dal prefetto: ora io dico francamente che preferisco la proposta fatta dall'Ufficio centrale che offre maggiori garanzie. Questo ingegnere avrà una funzione molto importante nella Commissione, sarà un poco l'arbitro di essa perchè si troverà fra gli inquilini e i proprietari; quindi mi pare che provvidamente l'Ufficio centrale abbia proposto che intervenga un accordo sulla scelta di questa persona. Per ciò mi permetterei di sottoemendare l'emendamento dell'onorevole Polacco pregandolo di consentire che l'articolo resti nella dizione dell'Ufficio centrale.

Dovrei poi anche proporre un'aggiunta. Mi pare che in queste disposizioni manchi la designazione di un presidente della Commissione: infatti non è detto in nessun luogo chi la presiede. Proporrei dunque di aggiungere, dopo le parole « Genio Civile », le parole « la Commissione nomina il suo Presidente ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per il buon viso fatto ai miei modesti emendamenti. Quanto all'osservazione che aveva fatta l'onorevole ministro, che cioè questo può essere un mezzo di ritardo nella procedura, faccio osservare che è già detto che sulla domanda di ricusazione e astensione delibera immediatamente in via definitiva il Prefetto. Non c'è quindi il pericolo che questo sia un mezzo di ostruzionismo esperito dall'una o dall'altra parte.

Non ho dal canto mio difficoltà ad accogliere il desiderio dell'onorevole Schanzer e cioè lasciare che l'ingegnere sia nominato d'accordo dalle parti, e solo in caso di disaccordo, dal Prefetto. Solo insisterei nella soppressione del requisito di architetto perchè, ripeto, ingegneri architetti in seno del Reale corpo del Genio civile, ordinariamente, non ce ne sono. E poi è da osservare che già nel caso più grave del ragionamento degli immobili, l'articolo 8 che discuteremo in appresso, vuole che il provvedimento debba essere preceduto dal parere conforme e unanime della Commissione indicata, alla quale si aggiungerà il tecnico nominato di volta in volta.

EINAUDI. Questa disposizione è stata soppres-
sa.

POLACCO. Comunque, torno a dire che su questo punto non ho difficoltà per parte mia a consentire nella proposta dell'onorevole Schanzer.

Vengo per ultimo a quel voto d'indole generale che ho formulato in principio del mio dire e che ha avuto l'adesione dell'onorevole Spirito, adesione che mi ha molto lusingato. Quel mio voto si applica, come ben dice il collega Spirito, non soltanto a questo decreto legge relativo al Commissario degli alloggi ma anche all'altro che è in corso avanzato di discussione, perchè bisogna togliere l'incertezza in cui versano i cittadini, che apprendono le

profonde modificazioni da noi apportate ai decreti stessi e tuttavia dovrebbero osservarli nella originaria loro redazione. Nè sta quanto diceva l'onorevole senatore Schanzer che allora avremmo la pretesa che gli emanandi decreti legge sostituiti agli attuali debbano avere valore definitivo pur senza il voto dell'altra Camera. Infatti si tratterebbe pur sempre di decreti da convertire in legge e che noi stessi dovremmo riesaminare in sede di conversione. Sarebbe nè più nè meno di quanto già si è fatto per il decreto-legge sulle acque dopo che fu in Senato discusso e modificato e per il decreto legge delle assicurazioni sugli infortuni, come ora mi suggerisce l'onorevole collega Carlo Ferraris. Emanati anche nel caso attuale i nuovi decreti in conformità al testo che uscirà dalle nostre deliberazioni, rimarrà pur sempre libera la Camera dei deputati di non ratificarli, ed anche, se così le paia, di riproporre le norme dei decreti originari.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Polacco si trova di accordo con l'Ufficio centrale e col Governo nel ritenere che si debba lasciare al prefetto la nomina dell'ingegnere che deve far parte della commissione, trattandosi di una scelta che non si fa per singoli casi, ma in modo permanente.

Come è noto la nuova formula dell'Ufficio centrale nel costituire in modo più preciso la commissione che deve assistere il Commissario degli alloggi ha contemplato come membro permanente della commissione stessa un ingegnere.

Ora non si vede ragione per non affidare, fin dal primo momento, al prefetto la nomina dell'ingegnere ed attendere invece, perchè il prefetto proceda alla nomina in parola che si sia inutilmente tentato l'accordo sulla scelta da parte dei due rappresentanti degli inquilini e dei due rappresentanti dei proprietari.

E tenga pure presente l'onorevole Schanzer un'altra circostanza, che quando i quattro membri della commissione non si potessero accordare nella scelta di un libero professionista, dovrebbero finire col ricorrere ad un ingegnere appartenente a qualche ufficio. Ora poichè in

tal caso sarebbe evidente l'opportunità di lasciare al prefetto l'occorrente iniziativa, meglio è che si stabilisca, senz'altro, che la nomina dell'ingegnere sia fatta dal prefetto.

Quanto poi alla proposta di disporre che la Commissione abbia un presidente, debbo rilevare che è inaccettabile.

In tal modo la commissione verrebbe ad essere organizzata in maniera del tutto indipendente dal Commissario degli alloggi: ciò non risponde al concetto che noi abbiamo avuto di dare al Commissario soltanto l'aiuto di persone che lo illuminino sui contrastanti interessi e non di porlo alle dipendenze di una commissione, quasi semplice strumento esecutivo dei voleri della medesima.

Ripeto quello che già dissi sul carattere amministrativo e politico dell'Istituto e sui legami che questo ha col Governo centrale che lo costituisce, ne dirige l'attività con opportune istruzioni, ne controlla l'operato e, quando occorra, ne dispone la revoca.

Non credo necessario di fare in proposito un nuovo discorso: dichiaro di non potere aderire alle richieste del senatore Schanzer che urtano contro il concetto fondamentale che noi abbiamo del Commissario degli alloggi.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io francamente non comprendo bene come sia posta la questione, perchè ho sott'occhio unicamente il testo dell'Ufficio centrale, nel quale testo precisamente, la nomina dell'ingegnere si domanda ai quattro membri della Commissione. Non ho un testo emendato dell'Ufficio centrale uniforme alla proposta dell'onorevole Polacco di far nominare quest'ingegnere dal Prefetto: e quando l'onorevole ministro diceva che egli era d'accordo con l'Ufficio centrale, io ero autorizzato a ritenere che l'onorevole ministro fosse fermo nella proposta dell'Ufficio centrale, concordata con lui, proposta secondo la quale, lo ripeto, la nomina è demandata, non al Prefetto, ma agli altri componenti la Commissione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Fu corretto.

SCHANZER. E credo che questo punto abbia una grandissima importanza, perchè, come ho già detto, l'ingegnere si troverà come un arbitro fra le due parti, gli inquilini e i proprie-

tari, avrà un peso decisivo nella commissione. Quindi la sua nomina dovrebbe essere circondata di garanzie, e demandarla senz'altro al Prefetto, credo che sia un errore. Dopo detto questo tuttavia io non insisto sul mio emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Dovevo chiarire come il Governo e l'Ufficio centrale fossero d'accordo in una parte degli emendamenti che furono poi presentati dal senatore Polacco. Avendosi avuta notizia della presentazione di questi emendamenti, si è ritenuto opportuno di presentarne un altro noi, riservandoci di accogliere quello che doveva presentare il senatore Polacco.

PRESIDENTE. Allora se il senatore Schanzer non insiste, metto ai voti gli emendamenti del senatore Polacco all'articolo 1, accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale e che ora rileggo:

Al 4° comma sostituire il seguente:

« Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistono, ed in caso diverso scelti dal prefetto della provincia. Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti uno proprietario ed uno inquilino i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere », ecc. (Come nel testo dell'Ufficio centrale).

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Poi inserire un comma così formulato:

« I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione o di astensione delibera immediatamente il prefetto della provincia ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La nomina dei Commissari del Governo e la loro sostituzione quando occorra è deliberata dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Io non comprendo la differenza che c'è fra l'art. 2 del testo ministeriale, e quello dell'Ufficio centrale. La differenza unica è la durata delle funzioni. Ora a me pare più chiaro il testo ministeriale, perchè la nomina e la sostituzione riguarda la persona, mentre la durata delle funzioni riguarda l'istituto. Quindi pare a me che il testo ministeriale sia preferibile.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Avevamo tolto le parole « la durata delle loro funzioni » perchè questa durata non è utile che sia prefissata: ci dovrebbe essere nel decreto una norma per dichiarare quanto durano queste funzioni, ma farle durare in una città o in un'altra un anno o sei mesi non è parso opportuno. Del resto quando si dice che la nomina è deliberata dal Presidente del Consiglio, e questi quando crede lo può sostituire, quando lo può sostituire lo può far cessare di funzione, e non è necessario dichiarare dal principio la durata di questa funzione.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. L'articolo come è nel testo del Ministero non dice che la durata delle funzioni sia prestabilita, e, dal momento che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale dice che chi nomina può anche far cessare, è meglio che sia detto com'è nel testo del Ministero.

EINAUDI, *relatore*. Nel testo è detto: « determina la durata delle loro funzioni ».

ROTA. Ma la durata può essere determinata in principio e in fine; diciamo piuttosto la cessazione delle loro funzioni.

Allora proporrei questa variante al testo del Ministero « la nomina e la cessazione delle loro funzioni » e credo che l'Ufficio centrale l'accetterà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho consentito nella formula dell'Ufficio centrale senza rilievo perchè infatti non aveva, a mio giudizio, gran rilievo la cancellazione di quelle parole. Però devo osservare che le parole che devono assolutamente conservarsi sono quelle che dicono che « la nomina dei commissari del Governo e la loro sostituzione, quando occorre, è deliberata dal Presidente del Consiglio », perchè sono queste le due cose che è necessario che ci siano. La nomina è deliberata dal Presidente del Consiglio e si capisce che colui il quale ha la facoltà della nomina deve avere anche quella di sostituire il nominato.

Ripeto, l'importante è che restino le due proposizioni, cioè, che al Presidente del Consiglio è demandata la nomina e che gli è demandata parimenti la sostituzione dei commissari; non potrei consentire che la parola « cessazione » sostituisca la parola « sostituzione ».

EINAUDI, *relatore*. Si può dire « sostituzione » e « cessazione ».

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 2 sarebbe:

« La nomina dei commissari del Governo, la cessazione delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal Presidente del Consiglio dei Ministri »; il resto identico.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Allora visto che l'Ufficio centrale non insiste nella sua proposta, torniamo al vecchio testo e diciamo « la nomina, la durata e la sostituzione ».

ROTA. Aderisco a questa proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 2 come è redatto nel testo primitivo del decreto. Ne dò lettura:

Art. 2.

La nomina dei Commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccoglierà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con l'indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provenienza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre, nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denuncia delle abitazioni destinate ad

affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal Commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il Commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponibilità massima degli alloggi in relazione alla entità della domanda.

(È approvato).

Art. 4.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, ed in comuni circostanti considerati come zona suburbana a termini dell'articolo 1, ovvero in comuni diversi con popolazione superiore ai 50,000 abitanti, deve fare denuncia di quello o di quelli non occupati permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 1, il commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che, tenuto conto dei rapporti famigliari e delle esigenze relative alla salute ed alla amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia, risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia a norma dell'art. 6.

Il Commissario può disporre, subordinatamente al disposto dell'art. 20, delle abitazioni non necessarie come sopra, anche quando una o parecchie di esse siano occupate dal denunciante in qualità di assegnatario o compratore od inquilino di case costruite in virtù e colle agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche. Il commissario può all'uopo chiedere alle cooperative edilizie ed agli Istituti per la costruzione di case popolari ed economiche gli elenchi dei compratori ed assegnatari.

Qualora queste abitazioni siano in comune non compreso nella propria circoscrizione, il commissario ne dà notizia al suo collega com-

petente ovvero al prefetto della provincia, qualora il detto comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun commissario.

Il commissario può disporre delle abitazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, le quali da almeno due anni non siano occupate dall'inquilino o dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro comune ovvero all'estero. In simili casi sentito il parere della Commissione di cui all'art. 1 provvede per la custodia, per l'assicurazione e per la buona conservazione del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, chiedendo, ove lo creda opportuno, congrua cauzione all'assegnatario. Il proprietario del mobilio ove il commissario ne riconosca il bisogno, avrà facoltà di collocare il mobilio stesso in uno, o più, locali dell'alloggio stesso da lui prima occupato, salvo sempre al nuovo assegnatario di sopperire alle spese ed alla cauzione come sopra.

L'assegnatario non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso, o se una pigione non era prima fissata, a quella in corso per i vicini ed equivalenti appartamenti.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il Governo sono d'accordo nel ridurre a « ventimila » gli abitanti di cui è parola nel primo comma di questo articolo.

A questo articolo è stato anche presentato un emendamento dell'onorevole senatore Gerini che consiste nell'aggiungere al terzo comma le parole:

« Le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

Il senatore Gerini non è presente.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. L'onorevole Gerini, assente, mi ha pregato di svolgere brevemente l'emendamento da lui proposto.

Come è noto, lo Stato concorre nelle spese per la costruzione delle case cooperative: l'emenda-

damento Gerini tende ad ottenere che la concessione delle abitazioni in dette case risponda veramente allo scopo per il quale vennero istituite.

Avviene spesso che vi siano persone le quali pur possedendo un alloggio per proprio uso, ne posseggono un secondo in case cooperative e questo secondo affittano con lucro, il che non corrisponde allo scopo per il quale le case cooperative sono state costruite.

Occorrerebbe dunque prescrivere che alla stessa famiglia non possa, in case cooperative, venir concesso più di un alloggio, e che tale alloggio debba venire effettivamente occupato dal titolare.

Si propone perciò di aggiungere al terzo comma le parole: « le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

Ora però a me viene il dubbio che questo provvedimento non debba venir contemplato dal disegno di legge, bensì dal regolamento per la concessione delle case cooperative. In questo caso non insisto nell'emendamento, ma raccomando all'onorevole ministro di volerne tener conto.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Occorrerebbe che questo emendamento fosse a sua volta emendato in quanto che come è formulato dà luogo a qualche dubbio di interpretazione, perchè si dice: « le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

« E debbono andare ad occuparlo... », ma quale?

Bisognerebbe che fosse determinato quale degli appartamenti.

Poi si dice: « appena ottenuta licenza di abitabilità »; bisognerebbe che si spiegasse che cosa si vuole dire. Perchè potrebbe darsi che un tale abbia un appartamento affittato da una cooperativa in una città, ed un altro affittato nelle stesse condizioni in un'altra città, per ragioni di famiglia. Ora questi deve abbandonare tutte e due gli appartamenti o uno solo,

e quale dei due? Insomma bisognerebbe determinare almeno che l'emendamento si riferisce alle famiglie che abbiano più di un appartamento affittato da cooperative nella stessa città.

In ogni modo credo che nel testo unico sulle cooperative sia già detto che non è possibile diventare socio di una cooperativa a colui che paghi più di 50 lire d'imposta erariale.

Però debbo confessare che l'Ufficio centrale si rimette in quanto c'è disparità anche intorno all'interpretazione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se non ho mal compreso gli intendimenti del senatore Di Campello, io vorrei pregarlo di non insistere nel suo emendamento, perchè il suo concetto è già incluso nelle disposizioni legislative. In altri termini non è il caso di preoccuparsi del fatto che chi già tiene in affitto una casa da una cooperativa, e quindi già ha ottenuto tutte le possibili agevolazioni, vada ad ingombrare altre case. Questa ipotesi è stata già disciplinata dal disegno di legge.

Perciò pregherei il senatore Di Campello di volere ritirare il suo emendamento perchè, anche per la sua poca chiarezza, potrebbe non raggiungere l'intento; mentre, ripeto, l'intendimento che egli si propone è stato tenuto presente nel redigere le disposizioni della legge.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Lo scopo di questo emendamento è quello di evitare che chi già ha avuto un appartamento in una delle case costruite da cooperativa, il quale è per metà pagato col denaro dei contribuenti non ne possa avere un altro. A me consta che più di una volta è successo e succede che la stessa persona ha avuto più di un appartamento dalle cooperative, che poi sono stati riaffittati per 4 o 5 volte l'importo dell'affitto pagato alle cooperative mentre la persona è rimasta ad abitare l'antico appartamento a prezzo ridotto valendosi della proroga. Ci sono alcuni che fanno appunto questa speculazione è necessario che una famiglia non possa avere che un appartamento dalle cooperative e lo vada ad abitare.

Voce. È vero!

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Gli abusi non debbono essere permessi e deve essere dichiarato in questa legge.

PRESIDENTE. Siccome sul concetto di questo emendamento sono tutti d'accordo, e le divergenze riguardano solo e la redazione e il dubbio che il concetto sia già o non sia già stato espresso, mi sembra che l'emendamento possa essere rinviato alla Commissione perchè lo esamini.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. Io ripeto che scopo dell'emendamento è appunto quello, che l'onorevole senatore Amero d'Aste ha ora esposto, di evitare la speculazione. Ora a me non importa se lo scopo verrà raggiunto in un modo o nell'altro, purchè effettivamente venga raggiunto: con questa assicurazione non insisto sulla forma dell'emendamento, e proporrei di rinviarlo all'Ufficio centrale perchè venga, per quanto riguarda la sostanza, adottato nel modo che l'Ufficio giudicherà migliore.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Nel regolamento per le case popolari o di cooperative c'è soltanto una disposizione, la quale non consente a coloro che siano già proprietari di case, di entrare a far parte di queste cooperative.

PRESIDENTE. In sostanza qui ci troviamo in presenza di un emendamento il cui concetto è accettato sia dal Governo che dall'Ufficio centrale; ma la cui redazione è da tutti considerata imperfetta.

Mi sembra perciò che l'unica soluzione possibile sia quella di rinviare questo emendamento all'Ufficio centrale e di procedere frattanto all'approvazione di questo articolo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Gerini all'articolo 4 è rinviato all'Ufficio centrale, con la riserva di inserire questo emendamento nel testo dell'articolo 4, quando l'Ufficio centrale ne avrà

concretata la nuova redazione. Pongo ai voti l'articolo stesso con la sostituzione della cifra 20,000, all'altra 50,000, di cui al 1° comma, sostituzione concordata fra Ufficio centrale e Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Coloro che abbiano notizia di locali disponibili adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione propria o di altri, possono farne denuncia al Commissario del Governo, il quale, verificate le circostanze, emette i provvedimenti opportuni per l'utilizzazione dei detti locali, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

I senatori Campello e De Cupis propongono la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari fari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, accetta la soppressione di questo articolo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale si sono accordati per la soppressione dell'articolo 5.

Pongo ai voti l'articolo 5, avvertendo che chi accetta la soppressione voterà contro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato, quindi l'articolo 5 è soppresso.

Art. 6.

Il Commissario del Governo ha facoltà, sentito il proprietario e l'inquilino subaffittante, di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, a persona od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Prima di assegnare l'abitazione, il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno 15 giorni prima dell'assegnazione; e qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario. Egli ha pure fa-

coltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche, in caso di necessità, disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il Commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta, su parere conforme della Commissione consultiva, quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca un necessario complemento di questo;

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di lettura e simili, qualora tale destinazione non risalga ininterrottamente, almeno ad un quinquennio od il locale non sia stato sostituito ad altro già occupato per lo stesso scopo, cosicchè la destinazione cumulativa dei due o più locali non sia inferiore al quinquennio, ovvero il Commissario, su parere conforme alla Commissione consultiva di cui all'art. 1, non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione;

c) di locali destinati ad uso di studio, banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo ed il locale non sia occupato da altra ditta od ufficio per il medesimo scopo.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Di Brazzà ha proposto un emendamento, secondo il quale nel primo comma dopo le parole: « Il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco 15 giorni prima dell'assegnazione » si dovrebbero ag-

giungere le altre « Notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà per svolgere la sua proposta di emendamento.

DI BRAZZÀ. Quanto io propongo al Senato, più che un emendamento, vuole essere un semplice chiarimento atto a rendere più esatta e più conforme allo spirito della legge l'interpretazione dell'art. 6.

Prescindendo infatti dalla opportunità di avvertire in tempo il proprietario quando si debbano occupare locali nella sua casa, prescindendo anche da ciò, l'art. 6 prescrive che il Commissario del Governo, dato e non concesso che sfugga al naufragio, nel destinare stanze od appartamenti in affitto o subaffitto a persone che ne abbiano bisogno, deve dare la preferenza a quelle meglio gradite al proprietario.

Ora è evidente che per attenersi a ciò il proprietario deve esserne a tempo avvertito.

Propongo pertanto che al primo comma, dopo le parole: « Il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco 15 giorni prima dell'assegnazione », vengano aggiunte le parole: « Notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile ».

Spero che tanto l'Ufficio centrale quanto l'onorevole ministro vorranno accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal senatore Di Brazzà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Di Brazzà. Deve però ricordare che era rimasto d'accordo col Governo per raggiungere alla fine del secondo periodo dopo le parole « dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario » le parole « purchè sia accettata dal Commissario agli alloggi ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta la proposta del senatore Di Brazzà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Proporrei che nel primo comma, al termine del secondo periodo il quale dopo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale dice così: « prima di assegnare l'abitazione, il

commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno quindici giorni prima della assegnazione, e qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario, purchè sia accettata dal commissario agli alloggi » si aggiungesse poi un altro periodetto che dicesse: « l'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto ». E allora appresso si dovrebbe andare a capo e dire: « Il commissario ha facoltà ecc. ».

E poichè mi trovo ad aver la parola vorrei fare una raccomandazione all'Ufficio centrale. Qui ci sono stati letti uno dopo l'altro tre articoli, il terzo, il quarto e questo sesto che diventa quinto, che sono di una estrema lunghezza.

Io questa osservazione la feci già in altra occasione in altra legge che presentava questo stesso difetto di tecnica legislativa, e in quella occasione l'onorevole ministro della giustizia mi diede perfettamente ragione pregandomi però di lasciar passare il testo come era stato redatto, dicendo: « È per una volta sola ». Ed io dissi: « sta bene, sia per una volta, ma non *transeat in exemplum* ».

Ma purtroppo l'esempio si è ripetuto. Io vorrei che l'Ufficio centrale in sede di coordinamento vedesse se si possono spezzare questi articoli.

Nella lettura poi di questo articolo ho veduto che ci sono disposizioni che sono piuttosto disposizioni regolamentari che non disposizioni da mettersi in una legge. Ma poichè in questa parte il testo non potrebbe esser cambiato in sede di coordinamento, mi limito a farne una semplice osservazione per casi avvenire.

Ripeto invece all'Ufficio centrale la raccomandazione che in sede di coordinamento veda di spezzare in più parti questi articoli che nell'applicazione pratica possano portare così come ora sono, a qualche inconveniente.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di dichiarare se accetta l'emendamento proposto dal senatore De Cupis.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io pregherei l'Ufficio centrale e il Governo di voler lasciare l'articolo quale era prima, togliendo le parole « purchè sia accettata dal Commissario agli alloggi » perchè questo « purchè » mette la questione in tali termini che ben difficilmente vi sarà la possibilità di risolverla. E questo dico tanto più perchè l'accordo del Commissario col proprietario è già preveduto, in quanto che il Commissario deve tra le famiglie alle quali può essere assegnata una determinata casa, preferire quella che sia di maggior gradimento del proprietario. Ma, se vogliamo che caso per caso vi sia l'accordo fra il Commissario ed il padrone di casa, sarà impossibile qualche volta dare una conveniente soluzione al problema.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la soppressione dell'aggiunta che era stata da esso proposta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. ministro della giustizia se accetta l'emendamento del senatore De Cupis, e se accetta che venga soppressa l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo innanzi tutto ai voti l'emendamento del senatore Di Brazzà.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore De Cupis così concepito: nel secondo periodo dell'articolo aggiungere: « L'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto ».

Il senatore De Cupis propone inoltre che il successivo periodo faccia capoverso con la sostituzione alle parole « egli ha pure facoltà » delle altre: « Il Commissario ha facoltà ».

Questi emendamenti sono accettati dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora ai voti l'intero art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri e riparazioni ai locali disponibili per abitazioni, e all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori e la loro convenienza economica, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile per quanto riguarda le piccole riparazioni.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda la esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Il commissario dovrà innanzi di prendere qualsiasi provvedimento a norma del presente articolo, sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 1.

Le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa a fare eseguire a loro cura e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi d'accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal Prefetto con provvedimento definitivo.

In quest'ultimo caso, come pure nel caso che i lavori siano stati eseguiti a spese dell'inquilino, l'ammontare di ciascuna delle annualità con cui si effettua dal proprietario il rimborso non potrà superare i tre quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico).

Salvo sempre il diritto al rimborso della somma anticipata a favore dell'Amministrazione o dell'inquilino che abbia eseguito i lavori, il commissario dovrà stabilire la pigione nella misura indicata al quinto comma dell'articolo 4, con l'aggiunta di un importo uguale al provento ordinario sul capitale nuovamente impiegato nell'edificio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Su questo articolo che pure è molto grave perchè impone al proprietario l'obbligo delle riparazioni e dei restauri non sono state fatte obiezioni, nè vorrò io sollevarne in via di massima. Soltanto noto, per la sua migliore attuazione, che andrebbe modificata la prima parte dove è detto che il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Mettiamo che stabilisca sei mesi. L'articolo continua: decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori ecc. Dunque il commissario deve aspettare che passino tutti i sei mesi, se l'inquilino se ne sta inoperoso, prima di prendere un provvedimento. Questo potrebbe divenire un modo di stancheggio, una forma, dirò così, di ostruzionismo per parte del proprietario che potrebbe cominciare i restauri un giorno prima della scadenza del termine di sei mesi assegnatogli. Perciò proporrei che il commissario potesse disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori non già dopo scorso inutilmente tutto il tempo assegnato al proprietario, ma tostochè si persuada che trascorrerà inutilmente il termine assegnato.

DEL GIUDICE. Ma questo è arbitrario!

POLACCO. Se non questo, qualche cosa di simile.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Mi pare che le ultime parole del senatore Polacco non siano in armonia colla gravità del provvedimento che è sancito in questo articolo. Del resto il dubbio da lui affacciato, che il proprietario possa lasciare trascorrere inoperoso il termine assegnatogli o cominciare

i lavori pochi giorni prima della scadenza di detto termine, è tolto dalla dizione dell'articolo. Infatti il testo dice: « Potrà prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori ». Il commissario vede subito se questi lavori richiedono il tempo di sei mesi, se il proprietario comincia subito a fare i lavori dovuti. Il suo dubbio, onorevole Polacco, sarebbe giustificato se l'articolo dicesse « al loro inizio ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La difficoltà è questa: che il Commissario non può muoversi se non decorso inutilmente tutto il termine assegnato, che può ben essere di sei mesi, di un anno per l'esecuzione di lavori di una certa entità.

È appunto il termine assegnato che crea l'inconveniente al quale vorrei che in qualche modo si riparasse.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Mi pare che si possa lasciare la formula com'è perchè se anche trascorre inutilmente il termine assegnato e il lavoro non è compiuto non cascherà il mondo: si tratta di lavori che non sono urgentissimi e occorre lasciare che il termine decorra per vedere se sono stati fatti.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte di emendamento pongo ai voti l'articolo 7; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

La facoltà del commissario di disporre a norma dell'articolo 4 delle abitazioni che risultino non necessarie all'inquilino e alla sua famiglia può essere esercitata, in caso di assoluta necessità, anche quando trattisi di unica abitazione che risulti manifestamente esuberante ai bisogni del conduttore e possa essere facilmente trasformata in più abitazioni, del tutto indipendenti tra loro.

Il commissario dovrà, nell'emanare il suo provvedimento, tener conto:

a) della convenienza economica della trasformazione e della possibilità pel proprietario di sopportare la spesa occorrente, e per l'inquilino nuovo di pagare la maggior pigione ne-

cessaria, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo precedente, a remunerare il capitale impiegato nella trasformazione;

b) della possibilità di eseguire la trasformazione senza alterare l'armonia o diminuire il valore dell'abitazione unica preesistente, esclusa in ogni caso da tale possibilità gli edifici o gli appartamenti di pregio storico ed artistico.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme ed unanime della Commissione indicata nell'articolo 1, alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima. La Commissione, innanzi di emettere il suo parere, dovrà sentire il proprietario della casa e l'attuale inquilino della abitazione.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Le parole: « alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima » cadono in conseguenza dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È naturale.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. In conformità alle osservazioni che ho esposto l'altro ieri e che il Senato con tanta benevolenza ha ascoltato, propongo la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Senato ha la facoltà, non occorre dirlo, di sopprimere interamente l'articolo 8.

Io ho però il dovere di fare, ancora una volta, rilevare quello che già esposi, in occasione dell'amichevole dibattito, del giorno 16, col senatore Mortara.

Si tratta di una norma che è derivata da un principio che fu già posto da norme preesistenti, quello di fare usufruire chi ne ha bisogno degli alloggi che per altri sono superflui.

Perché si possa far luogo al frazionamento dell'unico appartamento, occorre che ricorra una necessità assoluta. Deve trattarsi di casi veramente eccezionali, nei quali, come già ebbi a notare, potrebbe pur sempre interve-

nire, per ragioni di ordine pubblico, il prefetto a norma dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, o il sindaco a norma dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865.

Di più, una volta riconosciuta, e non potrà avvenire che eccezionalmente, « l'assoluta necessità », dovranno pur sempre, nei singoli casi, concorrere circostanze tali, che escludano qualsiasi pericolo di abuso della facoltà del commissario o di menomazione del rispetto dovuto al santuario della casa.

Deve trattarsi di una abitazione esuberante ai bisogni di chi attualmente ne gode, ed in modo manifesto.

La trasformazione deve essere conveniente dal punto di vista economico, possibile e facile, e compiuta in modo che ne risultino appartamenti del tutto indipendenti tra loro.

Sono esclusi gli edifici di pregio storico ed artistico, si deve sentire in ogni caso il proprietario e l'attuale inquilino e si deve avere il parere conforme e unanime (poiché anche questo requisito dell'unanimità è stato voluto dalla Commissione.

Dato tutto questo complesso e completo sistema di garanzie, mi pare indubbio che la disposizione non meriti le aspre critiche che le sono state mosse e dichiaro di non consentire alla sua soppressione.

MELODIA. A me pare che l'argomento di cui si parla in questo articolo è una derivazione dell'art. 5...

Voci. No! No!

MELODIA. Quello con cui si dava facoltà al commissario di poter dare in affitto...

Voci. No! No! Era quello dello spionaggio.

MELODIA. In tutti i casi trovo che non si possa porre come base d'una violazione di diritto, di una forte violazione, quale è quella contenuta in questo articolo, la necessità, perché questa è una parola che ha un significato che si può allargare e restringere quanto si vuole. Se si parla di casi precisi e chiari, capisco che si possa violare questo diritto (solo io non direi più diritto di proprietà, ma doveri di proprietà perché ora la proprietà è solo colmata di doveri, tra i quali quelli di pagare delle enormi imposte), ma tale diritto in questo articolo mi pare che sia violato senza nessuna base certa. Chi è giudice di questa necessità? In che consiste questa necessità? Quindi pregherei di ac-

cogliere, sebbene la mia parola non possa essere di grande aiuto all'onor. Mortara, la sua proposta, che a me sembra così giusta e alla quale molto volentieri mi associo.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Sono lieto che, almeno una volta, possa trovarmi d'accordo con l'onorevole Mortara. Io parlai di questo caso nella discussione generale e mi compiaccio vedere che la questione si è risolta. Questa è tale una disposizione, che non può non trovare una resistenza in coloro che hanno l'animo informato a qualche principio di ordine. Se ho ben inteso il sentimento dell'onorevole Ministro della Giustizia, l'ipotesi recondita è quella di una commozione demagogica. Ora francamente la commozione demagogica non deve formare ipotesi di una legge, e quando si verificasse la commozione demagogica, in nessuna forma dovrebbe essere assecondata.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Nella seduta dell'altro ieri io accennai alle stesse obiezioni, che ora efficacemente risollevò il collega Melodia.

Questo requisito dell'assoluta necessità, con cui il Governo e l'Ufficio centrale hanno creduto di avere tutelato contro ogni pericolo di abuso, la pratica del razionamento delle abitazioni, non è che una parola vuota di significato pratico, e ciò per due ordini di considerazioni.

In primo luogo perchè, trattandosi di stabilire caso per caso, se nell'abitazione mia o nell'abitazione di un altro cittadino, si possa eseguire questa operazione di falce del numero delle stanze che io o l'altro cittadino abbiamo reputato necessarie al bisogno della vita domestica, il criterio generale della necessità assoluta, che è un criterio astratto, non è applicabile.

Si dovrà per forza applicare un criterio concreto, di necessità relativa, per quelle abitazioni, per quell'individuo o famiglia che abita la casa, ovvero relativo all'altra persona che pretende di introdursi a forza nella casa abitata da colui a carico del quale si vuole effettuare il razionamento. Il ministro, per quanto pare, parla di assoluta necessità, nel senso, che ad esempio, soltanto quando le condizioni di mancanza o scarsità di abitazioni in un comune o in

una città, siano tali da spingere per disperazione di causa, il commissario degli alloggi a decretare il razionamento come misura generale, questa misura generale si abbia da applicare, sottoponendo in un medesimo giorno e con un medesimo criterio, tutte le famiglie alla restrizione degli alloggi giudicati esuberanti.

E qui viene la seconda ragione per la quale mi oppongo all'approvazione di questo articolo. Mi oppongo appunto perchè sono contrario alla misura generale del razionamento degli alloggi, perchè non voglio lasciare che dal Governo questa misura possa essere applicata. Se per disgrazia un Governo alquanto più largo (dirò così) nei suoi criteri di quello che oggi ci regge, dirigesse le sorti della nazione, stimerei oltre modo pericoloso che potesse prendere l'iniziativa di un provvedimento il quale sovverte il Codice civile e l'ordinamento del vivere civile che è contrario a tutte le nostre tradizioni, ai bisogni della vita sociale, al rispetto dell'istituto familiare.

Il dire che il commissario degli alloggi potrà in caso di assoluta necessità disporre dei locali di abitazione che risultino manifestamente esuberanti ai bisogni di una famiglia e dare al commissario degli alloggi il diritto di sostituirsi all'abitatore della casa nel giudicare la misura dei suoi bisogni; è mettere la proprietà edilizia nelle mani del commissario degli alloggi.

La proprietà edilizia in generale, l'ho detto anche nella seduta dell'altro ieri, va incontro ad un pericolo gravissimo, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello politico; permetta il Senato che lo rammenti, in questo decreto del gennaio c'è un articolo che autorizza il prefetto a nominare delegati che avranno i poteri medesimi del commissario degli alloggi in tutti i comuni del regno dove il commissario non esiste ancora. Voglio escludere che si nominino commissari per gli alloggi nei piccoli comuni di 50 o 100 abitanti; ma quale Governo può assumere la responsabilità della scelta e dell'operato di tutti questi commissari per gli alloggi, che i partiti politici vorranno che siano insediati in tutti i comuni di una certa importanza, i quali saranno sempre parecchie migliaia? E allora, quando in parecchie migliaia di comuni il commissario per gli alloggi sarà padrone della proprietà

edilizia, questo non sarà forse un istrumento elettorale pericolosissimo nelle mani di quel partito, che in una lotta elettorale potrà servirsi del Commissario per espellere dalle loro case le persone contrarie alle sue creature? (*Approvazioni*).

Se vivessimo in un periodo di pace, di fratellanza umana, di evangelico amore del prossimo (*benissimo*) potrei capire che si esortasse a dare l'eccesso dell'abitazione a chi ne manca. Ma siamo in un periodo in cui i cittadini vivono l'un contro l'altro armati, in cui i rappresentanti della nazione vanno in Parlamento con la rivoltella in tasca e che fuori del Parlamento mostrano in pubblico le loro armi e danno l'esempio di adoperarle; e questi sono gli eletti dalla nazione, i quali predicano l'odio fra le classi, non già la fratellanza e l'amore.

Come volete che mettiamo nelle mani dei commissari agli alloggi la proprietà edilizia di tutta l'Italia in queste condizioni?

Scongioro il Governo di prendere in considerazione la gravità della situazione politica che si va a creare e insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 8. (*Applausi vivissimi e generali*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi permetto di fronte all'insistenza con cui l'illustre senatore Mortara sostiene il concetto della soppressione di questo articolo, di aggiungere alle argomentazioni svolte dal mio collega di Governo altre osservazioni.

Si tratta di uno degli argomenti più importanti e di una funzione essenziale del Commissario degli alloggi. È giusto perciò che il Governo, che in qualche modo conosce la situazione reale cerchi di difendere la sua proposta in modo da far comprendere alla illustre Assemblea dinanzi alla quale parla le difficoltà ed i pericoli della soppressione.

Lo farò con la massima brevità.

Si dice che le questioni di necessità assoluta non possono in nessun modo essere precisate; che quando vi è il concetto della necessità assoluta questo non possa trovar limiti, che sia qualche cosa di indeterminato da rimettersi all'arbitrio esclusivo del Commissario degli alloggi.

Ora questa interpretazione trova la sua più perfetta contraddizione nelle disposizioni dell'articolo che discutiamo non senza rilevare che vi sono casi, e ce ne sono frequentissimi, nella legislazione e nei nostri codici, in cui non vi è la possibilità di determinare i confini obiettivi, i criteri obiettivi della necessità, ma conviene affidarsi ad un apprezzamento individuale. Ora è quanto si fa in questa disposizione dove a fianco del Commissario degli alloggi, per venire al razionamento delle abitazioni occorre il consenso conforme e unanime di quattro commissari fra cui anche due proprietari, a cui si aggiunge perfino un tecnico.

Sono in definitiva sei persone, compreso il commissario agli alloggi, che prenderebbero il provvedimento. Da questo punto di vista al criterio obiettivo il legislatore sostituisce un criterio subiettivo, riposto nella coscienza dei membri della Commissione e nell'attitudine tecnica di un perito. Dunque da questo aspetto il primo argomento dell'onorevole senatore Mortara viene a cadere.

Ma vi è di più. Quando si sopprime questa funzione del commissario agli alloggi, voi potete concludere che si è soppresso l'ufficio. (*Commenti*).

MORTARA. Domando di parlare.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi permettano, onorevoli senatori: noi siamo abituati a parlare di fronte ad assemblee che ci ascoltano; abbiano la bontà di ascoltarci.

Come l'ho dimostrato nella discussione generale, noi non possiamo calcolare sopra un numero rilevante di nuovi alloggi; questo è il punto fondamentale della questione. Quando in una grande città, dove non si costruiscono nuovi fabbricati e dove non vi sono molti appartamenti, voi togliete la facoltà di occupare palazzi ed edifici in cui vi sia una certa disponibilità, togliete completamente al commissario agli alloggi il modo di distribuire la popolazione che non avesse modo di trovare abitazione. È un provvedimento che in certi momenti potrà essere di necessità assoluta, perchè vi sarà un numero non indifferente di individui i quali non troveranno abitazione.

Onorevoli senatori, pensate alle condizioni attuali di Roma, in cui vi sono delle decine di deputati...

Voci. E di senatori.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. ... di deputati e di senatori, i quali non trovano alloggio; e vi sono deputati i quali sono costretti a dormire sul canapè delle sale del Parlamento. (*Commenti, conversazioni*).

Se questa situazione si protrae e se l'incremento della popolazione si renderà sempre più rilevante, voi vedrete delle folle, le quali invaderanno le case private (*rumori*). Assisteremo allora allo spettacolo di turbamenti di carattere pubblico, di fronte a cui lo Stato e il Governo alla violenza privata dovranno opporre la violenza militare.

In questa situazione se si vuole insistere su criteri astratti, se si vuole impedire un provvedimento, sia pure di dolorosa necessità, ma che in dati casi è assolutamente imprescindibile di prendere, e che l'Ufficio centrale ha circondato di tutte le migliori garanzie, lo dica il Senato.

Ecco perchè io ho voluto presentare il problema in tutta la sua verità, perchè il Senato comprenda l'importanza dell'argomento; nè credo che il Governo, insistendo su questa proposta, possa essere accusato di cedere in qualche modo ad una influenza demagogica, come ha osservato l'onorevole De Cupis.

Noi invero presentiamo un provvedimento, il quale tende ad impedire atti di violenza, convulsioni tumultuarie e tutti quegli attentati alla pace pubblica contro cui il Gabinetto, al quale abbiamo l'onore di appartenere, ha iniziato una politica energica, seria e che ha riscosso la fiducia del popolo italiano.

In questa condizione di cose, io non credo che il Senato nella sua saggezza possa accettare la proposta dell'onorevole senatore Mortara. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara, ma lo prego di esser breve, poichè già per due volte ha preso la parola in questa discussione.

MORTARA. Onorevole Presidente, consideri che questa sia la seconda volta che parlo, poichè la prima mi sono limitato a chiedere la soppressione dell'articolo. Dirò brevissime parole.

L'onorevole ministro dell'industria e commercio parte dalla presunzione che esista ef-

fettivamente una eccessiva larghezza di alloggi per molte famiglie; e sostiene quindi il razionamento degli alloggi sulla base di questa presunzione. Io credo che, ai tempi che corrono, nelle condizioni economiche in cui viviamo, con la carestia enorme delle pigioni e di tutti gli altri elementi della vita, vi sia ben poca gente che si diverta ad avere un alloggio assai più ampio e costoso di quello che occorre. Se egli vuole poi alludere a case e palazzi che rappresentano opere d'arte, che contengono tesori artistici, che sono monumenti di architettura, come purtroppo pare vi si riferisca un comma di questo articolo, badiamo che questa istituzione transitoria del Commissario agli alloggi non abbia a diventare una istituzione vandalica che faccia ripetere il *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*.

Questo sì mi pare un po' eccessivo; per quanto vi sia bisogno di alloggi non si deve metter mano a capolavori di arte e di architettura...

Voci: Sono esclusi!

MORTARA... Ed allora è inutile parlarne.

In quanto poi al criterio politico di governo che è stato rammentato e messo avanti dall'onorevole ministro dell'industria e commercio, mi permetto ricordare che il primo decreto sui commissari degli alloggi fu deliberato mentre io avevo indegnamente l'onore di funzionare da Presidente del Consiglio dei ministri e da ministro dell'interno, non soltanto da guardasigilli. In queste funzioni molto delicate, d'indole prettamente politica, ho studiato e redatto quel decreto; ed ho resistito, come già ho avuto occasione di dire, alle pressioni che si facevano per introdurre fino da allora il razionamento degli alloggi; perchè sono convinto che questo sia un sovvertimento assoluto del codice civile, e una inutile obliterazione del diritto di proprietà. Non è vero che con questa disposizione il Governo si metta in grado di frenare eventuali eccessi, o di prevenirli; io penso anzi che se essa rimane scritta nella legge, servirà a dare maggiore esca a tutte le passioni a tutti gli sconsigliati impulsi per aggredire e distruggere la proprietà: questo io penso che non sia affatto un buon servizio che si rende al nostro Paese.

MAZZIOTTI. Come è accaduto per l'occupazione delle terre.

MORTARA. E bene suggerisce il senatore Mazziotti: l'occupazione delle terre è avvenuta nel modo più sfrenato appena una legge pretese disciplinarla. Da parte del Governo non è stata opposta alcuna resistenza alla violazione di quella legge. L'esempio valga ad ammonire contro il ripetersi di un tale pericolo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ma l'occupazione delle terre è cosa affatto diversa. Non c'è criterio giuridico.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi siano consentiti alcuni altri brevissimi chiarimenti su questa questione che ha un importante interesse giuridico, perchè siamo preoccupati di ferire i principi fondamentali del nostro diritto civile.

Prima di tutto mi piace di assicurare il senatore Mortara, il quale si preoccupa per la possibile estensione del commissario ad altri comuni, che, se mai, tale estensione verrebbe disposta con i più cauti e prudenti criteri, in modo da superare le difficoltà che sono state da esso prospettate e delle quali il Governo è consapevole.

Quanto poi alla questione dell'articolo 8, faccio presente che tale articolo si ricollega, come ho reiteratamente esposto, all'art. 4 e questo, alla sua volta, alle disposizioni dei precedenti decreti, all'emanazione dei quali provvide appunto il senatore Mortara.

Il principio del razionamento degli alloggi fu istituito precisamente dall'onorevole Mortara; noi non abbiamo fatto che trarre le conseguenze in corrispondenza all'attuale situazione, che abbiamo serenamente ed attentamente valutata.

L'onorevole senatore Mortara che oggi apprezza così diversamente da noi la situazione e i provvedimenti che essa esige, non può non riconoscere che egli, col decreto del 4 gennaio 1920, creò l'Istituto del commissario degli alloggi, col decreto 15 febbraio successivo ne estese le attribuzioni ad altri luoghi non compresi nel primo e infine col decreto 18 aprile 1920, n. 475, dette vasti poteri corrispondenti a quelli prima esercitati dalle commissioni arbitrali.

MORTARA. No, no. Domando la parola per fatto personale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ella, onorevole Mortara, ha avuto per parecchio tempo il convincimento dell'utilità dell'istituzione. Ora invece ha un diverso pensiero e ci rimprovera, fra l'altro di avere investito il commissario del potere di regolare, in via provvisoria, anche con « disposizioni di massima » gli sfratti degli inquilini, forse non tenendo presente che la norma da noi inserita nel decreto del 16 gennaio non è che la riproduzione di quello dettato nei decreti che furono emanati dal precedente Gabinetto.

Quanto all'apprezzamento di ordine generale, noi, onorevole Mortara, non esitiamo ad affermare di avere un concetto del tutto diverso da quello che ella ha manifestato. Noi crediamo che, nello stato attuale in cui il paese, attraverso così eccezionali difficoltà, tende alla sua ricostruzione, non sia conveniente privarsi di una istituzione edile che possa intervenire con prudenza, equità e celerità negli aspri contrasti determinati dalla crisi degli alloggi, per definirli e possibilmente conciliarli, evitando che si inveleniscano e assumano proporzioni preoccupanti per l'ordine pubblico.

Noi vogliamo tutelato l'ordine pubblico, perchè le trasformazioni giuridiche, che i nuovi tempi eventualmente richiedano, possano sempre compiersi in condizione di assoluto rispetto alla tranquillità ed alla pace sociale.

Con questi sentimenti dichiaro di mantenere ferme le considerazioni che ho in queste sedute replicatamente esposto al Senato e di non aderire alla proposta soppressione dell'articolo 8 quale fu concordato dall'Ufficio centrale. (*Commenti in vario senso*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mortara ha facoltà di parlare per fatto personale.

MORTARA. Io desidero soltanto rettificare all'onorevole mio amico il ministro guardasigilli l'affermazione che questo art. 8 del decreto in discussione, sia una derivazione necessaria dell'art. 4, il quale era presso a poco eguale nel decreto-legge del 18 aprile 1920. Altro è che chi ha in affitto più di una abitazione, alcuna delle quali non occupata da lui o dalla famiglia o da congiunti (perchè questa è l'ipotesi dell'art. 4 del decreto 18 aprile 1920) e la tiene vuota, possa essere obbligato a met-

terla a disposizione di chi è senza casa, altro è che chi occupa un'abitazione con la sua famiglia o coi suoi congiunti, sia obbligato a ritirarsi dalle stanze che occupa, trasportare i mobili, mettere il letto nella cucina o non si sa dove, per dar modo a qualche deputato senza alloggio di andare ad abitare una porzione della sua casa. Il razionamento delle abitazioni è proprio questo dell'art. 8 e non è la denuncia di case destinate ad affitto, contemplate nell'articolo 4 del decreto 18 aprile 1920. Mi dispiace di tornare a ripetere cose già dette; il decreto 18 aprile 1920 e i precedenti erano tutti diretti a dare il modo di utilizzare le case destinate ad affitto, ed esclusivamente queste, la cui funzione sociale è già prestabilita. È una situazione ben diversa da quella considerata nell'art. 8 del presente decreto, che riguarda la casa di cui pago la pigione, o quella che è mia proprietà, che abito insieme con la mia famiglia e che non intendo di dividere con nessun altro.

In quanto poi all'abusata antifona della guerra che ha violato l'arca santa del Codice civile, so anch'io che essa l'ha violata.

Ma la questione è fino a qual punto dobbiamo lasciar continuare il sistema delle violazioni ora che la guerra è da tempo finita. Bisogna che ci sia un limite; questo limite deve essere appunto stabilito dal senno e dalla avvedutezza dei legislatori.

È invocando una determinazione di questo limite che io torno per la quarta volta a proporre la soppressione dell'art. 8. (*Vive approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Chiedo venia al Senato se in un dibattito che si è elevato a vette altissime per questione di principii io prendo la parola. E prendo la parola - lo dico subito - quasi perplesso, perchè qualche manifestazione dell'Assemblea mi è parsa tendente a far prevalere la tesi sostenuta con tanta autorità dall'on. senatore Mortara.

Ma io che mi sento libero da impegni, soprattutto verso il Governo, pur non essendo suo avversario, e giudico le cose con la mia testa, io vorrei spendere una parola (*rumori*) e spezzare una lancia in favore dell'articolo 8.

Io penso che l'articolo 8, così come è stato

temperato dalla Commissione (e io mi permetterò dopo queste mie brevi osservazioni di proporre ancora qualche attenuazione), non debba destare i sospetti e le apprensioni dell'Assemblea, come finora si è venuto osservando.

Mi riferirò prima di tutto alle dubbiezze sollevate dall'on. Melodia. Egli ha detto: «Ma che cos'è questa necessità, e chi è il giudice di essa? La necessità (a me è parso che egli dicesse) è un *caucciù* che si può distendere e restringere». Io però osservo che non è solo questo articolo che parla di necessità, anzi di necessità assoluta; di questa necessità si parla altresì negli altri precedenti decreti. Non intendo neppure indugiarmi sulla polemica fra l'onorevole guardasigilli e l'on. Mortara sul punto di vedere se nei precedenti decreti emanati dall'on. Mortara esistesse già in sostanza o in embrione quello che è il contenuto del presente articolo 8... Ma credo bene di fare osservare al Senato una cosa soltanto, ed è che questo stesso concetto od oggetto dell'art. 8, e cioè che nei casi di assoluta necessità, l'autorità amministrativa, commissario degli alloggi, sindaco o prefetto che sia, ha il potere straordinario di disporre della proprietà privata, è già codificato nella vostra legislazione. Difatti è proprio nella legge sul Contenzioso amministrativo del 1865. Ho qui il testo di detta legge, di cui l'art. 7 sancisce: «Allorchè per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata... il prefetto lo farà con decreto motivato...».

Ora, quando nell'art. 8 che discutiamo si parla della assoluta necessità, sia pure con quella larga discrezione o delicatezza concessa al funzionario, della quale ha parlato l'on. Melodia, non mi sembra sia il caso di farne grande meraviglia, nè temerne catastrofici danni o pericoli; è un concetto già codificato, come ho letto, nell'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo. Dunque, si tratta su per giù la medesima necessità di cui parla l'art. 8 della legge attuale, per la quale «Il commissario può in caso di grave necessità» adottare quei provvedimenti di cui nell'articolo stesso, e si rimette a lui, cioè al potere esecutivo, di apprezzare e di decidere quale possa essere questa assoluta e grave necessità.

Ora io credo che l'art. 8 sia stato redatto o poi attenuato dall'Ufficio centrale, circondan-

dolo di maggiori garanzie, armonizzandolo con le finalità della legge, la quale mira a sopprimere a gravi e impellenti necessità. Tenendo conto di questa finalità, io credo che l'art. 8 si possa votare, perchè offre anche maggiori cautele dell'originario art. 7 della legge sul Contenzioso.

Io prego soltanto l'onorevole ministro di consentire che ad ulteriore e maggior garanzia dei cittadini nell'art. 8 sia proprio richiamato l'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo, nel senso di aggiungere che l'occupazione avverrebbe nelle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 8, ma sentito il prefetto. Se l'autorità amministrativa di cui parla l'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo è appunto il prefetto, come può essere il sindaco, allorché si avrà un decreto motivato del commissario degli alloggi, su conforme parere unanime della Commissione, sentito il prefetto, evidentemente le garanzie dei cittadini sarebbero più che esaurienti, e noi rientreremmo quasi nei casi previsti dall'art. 7 anzidetto.

Io spero che anche il Governo vorrà accettare questa mia modificazione, la quale servirà a calmare anche gli scrupoli più eccessivi dei colleghi, e credo che in tal modo noi potremo votare l'art. 8. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi permetta il Senato una breve osservazione che, più che ad altro, servirà come una dichiarazione di voto.

In questo dibattito così vivace e grave mi pare di notare una lacuna per la quale chiedo uno schiarimento. Si conferisce al Commissario nel caso dell'articolo 8 un potere eccezionale gravissimo, che spezza alcune norme del codice civile, come ha dimostrato l'onorevole senatore Mortara. Ora io, per conto mio, non sarei alieno dal consentire questo potere straordinario ad un funzionario amministrativo, purché mi si dimostri che l'uso di esso nei casi contemplati da detto articolo porti un sensibile ed effettivo miglioramento a quella parte della popolazione che manca di abitazione. Questa dimostrazione non fu ancora fatta né dagli onorevoli ministri, né dagli altri oratori che presero la parola in difesa dell'articolo, mentre si può credere che in pochi centri soltanto si potranno avverare le condizioni difficili per

l'applicazione di quel disposto, e quindi poche famiglie potrebbero giovarsene.

Ebbene, se la cosa sta in questi termini, a che vale investire il Commissario degli alloggi di una facoltà così enorme? Se vi fosse una vera necessità pubblica, non si esiterebbe neanche a fare qualche strappo al diritto comune, perchè la necessità pubblica, è legge suprema; ma senza di ciò credo pericoloso dare in mano ad un funzionario un'arma formidabile della quale potrebbe abusare in modo irrimediabile.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io sento il dovere di spiegare le ragioni per le quali la Commissione, la quale aveva cominciato a guardare con grande ripugnanza questo art. 8, ha deciso in ultimo di accoglierlo con quelle modificazioni e quelle guarentigie che, mi sia consentito il dirlo, non consistono nella assoluta necessità ma nel parere unanime della Commissione consuntiva posta al lato del commissario. Certamente ove ci fosse soltanto il criterio dell'assoluta necessità com'era nell'art. 8 iniziale i pericoli sarebbero stati gravissimi, poichè questo criterio dell'assoluta necessità è un criterio elastico, anche quando lo avremo emendato con le proposte del senatore Spirito, e che la Commissione accetta già, salvo l'esaminarle particolarmente. La guarentigia la Commissione l'ha veduta nelle modificazioni che ha apportate nel testo dell'articolo e nella proposta ch'essa ha fatto e che è stata accettata dal Governo, che debba il commissario agire soltanto quando abbia avuto il parere unanime della Commissione.

Innanzitutto la Commissione ha dato le guarentigie maggiori al proprietario dell'appartamento inquantochè ha detto che dovesse tenersi conto della convenienza economica della trasformazione e della possibilità del proprietario, di sopportare la spesa occorrente, e anche della possibilità dell'inquilino di pagare la spesa maggiore che dovrà essere da lui sopportata in funzione del capitale da spendere nella trasformazione.

L'Ufficio centrale ha escluso senz'altro che nella trasformazione e nella divisione degli appartamenti potessero essere compresi gli edifici o appartamenti che hanno un pregio storico e artistico. Quindi l'obiezione stata fatta dal-

l'onorevole Mortara cade. La Commissione ha anche detto che bisogna ancora guardare alla possibilità di eseguire la trasformazione senza alterare o diminuire il valore della abitazione unica e preesistente e ha avvertito anche che l'abitazione unica deve potersi scindere in parecchie abitazioni in guisa che ognuno sia del tutto indipendente dalle altre. La coesistenza di queste condizioni deve essere riconosciuta da tutte e due i rappresentanti dei proprietari; quando ambedue hanno riconosciuto che esistono quelle condizioni è sembrato all'Ufficio centrale che ci si trovi dinanzi a un caso di gravità eccezionale, a un caso nel quale i pericoli potevano essere considerati quasi come nulli. Nel caso in cui l'esuberanza oltre i bisogni del proprietario raggiungevano tali limiti enormi, poteva essere accolto il concetto della divisione di un appartamento in parecchi. Se qualche altro senatore vuol proporre altre garanzie, l'Ufficio centrale le accoglierà; ma sembra che queste siano già tali da rendere impossibile qualunque sopruso a danno degli inquilini e dei proprietari. Debbo aggiungere che sarà opportuno - e l'Ufficio centrale ha manifestata la sua opinione in proposito - che sia tolto l'art. 29 in quanto che è quello che potrebbe far sorgere gli abusi maggiori, quando si applicassero questi poteri del commissario in comuni dove le organizzazioni dei proprietari non esistono e dove essi non si possono far sentire. Sembra all'Ufficio centrale che con queste cautele il lato cattivo dell'art. 8 sia completamente scomparso.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Comprendo che la questione sollevata è pervenuta a grande altezza, e so che, avendo interloquuto uomini così autorevoli io dovrei semplicemente tacere e votare. Tuttavia consentano gli onorevoli colleghi che io guardi l'art. 8, su cui tanto si discute, sotto un profilo diverso, cui finora non è stato accennato. In omaggio ad una assoluta necessità, tanto più se di ordine pubblico, si investighi pure se l'abitazione occupata sia esuberante, e se tale risulti, la si riduca al necessario, la si trasformi quindi, e la si modifichi con opportuni lavori di adattamento, perchè la parte esuberante riesca utile a chi casa non ha; tutto ciò si può ammettere e giustificare; ma che il com-

missario degli alloggi e la Commissione abbiano diritto anche di indagare se il proprietario sia o meno in condizioni di sopportare le spese occorrenti ai lavori di adattamento, il che è quanto dire, che il proprietario, il quale non è più padrone della sua proprietà per esigenze pubbliche, e ciò può essere, debba altresì palesare alla Commissione e al commissario degli alloggi qual sia la sua condizione economica, cioè quali siano le sue sostanze, quali le sue risorse, quali i suoi impegni per dimostrare se egli possa o meno sopportare le spese di un adattamento che poi giova ad altri, sembrami una enormità. A me pare che tale facoltà concessa con l'articolo in esame, oltre a ledere le norme del diritto privato, che è pur legittimo ledere in caso di necessità pubblica, rappresenti qualche cosa di più grave perchè lede, direi, il patrimonio morale della famiglia, obbligando il proprietario a rivelare a terzi il modo come vive, se mai non si trovi in condizione di sostenere la spesa per adattamenti che gli si impone. E poichè ciò, se pur non enorme, a me pare certamente eccessivo, per mio conto dichiaro che voterò la soppressione dell'articolo secondo ha proposto l'onor. Mortara.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Siccome dalle ultime parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, il quale ha confermato il parere unanime dell'Ufficio per il mantenimento di questo articolo, risultava che, se per avventura qualche senatore credeva di aggiungere qualche altra garanzia perchè l'articolo non desse luogo ad abusi, essa sarebbe stata accettata, così mi permetto di fare una proposta. Nel secondo capoverso è detto che il commissario dovrà, nell'emettere il suo provvedimento, tener conto, ecc.; ora questa frase « tener conto » mi pare debole e dovrebbe, a mio avviso, essere rinforzata così: « e subordinarlo alle condizioni » che seguono nell'articolo, per modo che, se queste condizioni non si avverano, il provvedimento non possa esser preso.

PRESIDENTE. Allora bisogna dire: « il provvedimento del commissario è subordinato alla », ecc.

Domando all'Ufficio centrale se accetta questa proposta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. È stata proposta la soppressione dell'art. 8; però l'art. 86 del nostro regolamento dice: « la soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione » e chi vuole la soppressione vota contro l'articolo.

Quindi devo mettere ai voti l'articolo; coloro che propugnano la soppressione, voteranno contro.

Ci sono poi gli emendamenti dei senatori Spirito e Rota, ma essendoci una proposta di soppressione è più logico mettere ai voti l'articolo. L'approvazione di un emendamento implica l'esistenza di un articolo, quindi coloro che hanno proposto la soppressione hanno diritto che si voti sulla questione di principio, e questa si può fare votando l'articolo, tanto più poi che l'emendamento del senatore Spirito è un'aggiunta che potrebbe essere votata dopo.

MELODIA. Chiedo la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io mi permetto di osservare che, a mio modo di vedere, si dovrebbero votare prima i singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma ciò pregiudicherebbe il diritto di coloro che hanno domandato la soppressione dell'articolo....

MELODIA. Ma dopo votati gli emendamenti, anche se tutti sono stati approvati, rimangono sempre subordinati all'approvazione dell'articolo; dopo questa votazione, quando si metterà in votazione l'intero articolo, chi ne vuole la soppressione voterà contro.

PRESIDENTE. Siccome la procedura da me indicata avrebbe dato una garanzia maggiore a coloro che hanno proposto la soppressione, domando se non ha difficoltà l'onorevole Mortara che si votino prima gli emendamenti.

MORTARA. Io pregherò il Senato di votare anche gli emendamenti.

GIORDANO APOSTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO APOSTOLI. È norma costantemente seguita nel Parlamento che, quando sono presentate varie proposte, si debba dare la preferenza, nella votazione, a quella che più si allontana dalla proposta del Governo o della

Commissione. Nel caso attuale è evidente che la proposta della soppressione dell'articolo 8 si allontana, più delle altre, da quella dell'Ufficio centrale; quindi, innanzi tutto, si dovrebbe mettere in votazione la proposta del senatore Mortara.

PRESIDENTE. Ma c'è un articolo del regolamento che non lo ammette.

GIORDANO APOSTOLI. Non mi pare che la consuetudine parlamentare cui ho accennato sia inconciliabile colla disposizione del nostro regolamento, quando sia ben chiarito il senso della votazione; e credo che tutti coloro i quali, come il nostro illustre Presidente, appartengono da molti anni al Parlamento, possano consentire in questa opinione.

PRESIDENTE. Si potrà fare appello alle consuetudini parlamentari quando non c'è un testo preciso di regolamento; ora rileggerò l'art. 86:

« La soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ».

Voci. Ma prima gli emendamenti.

GIORDANO APOSTOLI. Io non contrasto l'applicazione dell'art. 86 del regolamento, ma mi oppongo a che si votino gli emendamenti prima della proposta più radicale, che vuole la totale soppressione dell'articolo 8 in discussione.

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi pare che gli emendamenti vengono presentati a partire dal secondo comma dell'art. 8, per cui si potrebbe mettere in votazione il primo comma dell'art. 8, dandogli questo significato, che chi lo accetta è disposto a votare l'art. 8 emendato o no.

Voci. No, no.

CONTI. Nel caso in cui sia respinto il primo comma, vuol dire che è accettata la proposta dell'onorevole Mortara, se invece è accettata la prima parte dell'articolo, si possono votare gli emendamenti.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. Intendo parlare della sola questione di procedura, sull'ordine cioè della votazione.

Lo scopo di ogni regola procedurale è di lasciare all'Assemblea la maggiore libertà di de-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921

cisione finale e complessiva. Ora io capisco la osservazione del Presidente, quando cita l'articolo del Regolamento del Senato che esclude la votazione sulla proposta di soppressione di un articolo.

PRESIDENTE. Non dico che è una buona disposizione.

SONNINO SIDNEY. A ogni modo la disposizione è precisa, e va rispettata. Essa discrimina la proposta di soppressione da qualunque altro emendamento. Ma cosa ne viene? Bisogna lasciare libertà al Senato di deliberare in primo luogo quelle modificazioni dell'articolo che ritenga opportuno prima di sottoporre alla sua approvazione l'articolo nel suo testo definitivo. Se si mettesse prima in votazione l'articolo stesso, chi avesse accettato quella formula non la potrebbe più alterare, o non potrebbe più votare contro la disposizione nel suo complesso quando altri la alterasse. Si dovrebbe per lo meno ricorrere poi ad una seconda votazione sull'articolo stesso, il che a me sembra assurdo e anche pericoloso.

Se invece mettiamo ai voti prima i singoli emendamenti, il Senato è libero di accettarli o di respingerli, ma l'approvazione implica sempre una accettazione condizionata e subordinata alla eventualità dell'approvazione finale dell'articolo nel suo complesso; altrimenti accadrebbe che io approvo un emendamento col rischio di vedere poi accettato un altro emendamento che muti tutto il senso complessivo dell'articolo; nel quale caso io debbo essere libero di votare dopo contro l'articolo complessivo, malgrado che abbia votato a favore di un emendamento. Quindi volendo lasciar libertà al Senato di decidere la questione in modo definitivo, bisogna prima mettere ai voti gli emendamenti, rispettando pienamente la disposizione del regolamento, e quando questi siano o passati o non passati mettere in ultimo ai voti l'articolo complessivo con gli emendamenti già approvati. Allora il Senato visto come è risultato l'articolo nel suo insieme dovrà decidere se ne approva o no il contenuto e la forma. Ecco il solo modo di rispettare la libertà e la sincerità delle risoluzioni dell'assemblea.

PRESIDENTE. Essendosi manifestate due opinioni opposte, consulterò il Senato.

Alcuni propongono che prima si votino gli emendamenti e il senatore Giordano Apostoli dice che si debbono votare dopo.

Pongo ai voti se si debbano prima votare gli emendamenti.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Rota che invece di dire: « il commissario dovrà, nell'emanare il suo provvedimento, tener conto, ecc. », si dica: « il provvedimento del commissario sarà subordinato, ecc. ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Spirito il quale dice:

« Il commissario agli alloggi provvederà, con decreto motivato, sentito il prefetto e sull'unanime parere della Commissione consultiva, nelle forme e finalità dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865 ».

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Vorrei una spiegazione sull'emendamento; esso dice:

« A termini e colle finalità dell'art. 7 della legge ».

SPIRITO. Ho inteso di richiamare pei cittadini tutte le garanzie di forma e di sostanza che quell'articolo ha dato all'autorità amministrativa quando disponga della proprietà privata in caso di necessità.

DE CUPIS. Vorrei sapere se quando dice « per la finalità » voglia intendere ancora cogli effetti dell'articolo 7. Ella ha invocato l'articolo 7 del contenzioso amministrativo, e l'aver invocato una disposizione di legge esistente è di una gravità rilevante per il voto che deve dare il Senato.

Ora mi permetta di osservare che l'art. 7 sul contenzioso amministrativo, dà bensì autorità al prefetto, in determinate circostanze di suprema necessità di approfittare della proprietà privata. Ma il prendere la proprietà privata in quelle circostanze non costituisce che un diritto di possesso provvisorio e con intiera responsabilità personale e dello Stato, in tanto in quanto, si capisce, possono ricorrere le condizioni di una responsabilità, ma l'integrità del diritto privato rimane sotto l'egida della legge.

Ora è questo il significato delle parole che io vorrei fossero aggiunte, cioè « con tutti gli effetti » dell'articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io non posso parlare della responsabilità personale di un funzionario; essa suppone l'esistenza di un eccesso; e se nei casi di questa legge si verificasse una responsabilità personale, evidentemente il colpevole ne dovrebbe rispondere: ma che siano salvi i diritti delle parti, che debba essere quella un'occupazione temporanea, io concordo perfettamente; è proprio l'articolo 7 che vuole salvi i diritti delle parti, ed ho inteso di riportarmi perciò al detto art. 7.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova, è approvato con 56 voti favorevoli e 55 contrari).

Metterò ora ai voti l'intero art. 8.

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo 8 non è approvato).

Stante l'ora tarda il seguito di questa discussione è rinviato a lunedì.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura di un'interrogazione presentata alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*. legge:

Al ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere riguardo al prolungamento della strada Gardesana, oltre l'antico confine, da Malcesine a Riva di Trento, strada imperativamente designata fra le provinciali dalla legge 1881, numero 333, ostacolata nel suo compimento da ragioni politiche prima della guerra, riassunta ora con gravissimo onere dalla provincia di Verona, la quale ha tutto il diritto, per tanti argomenti, di veder costruita, per prima, la grande arteria di congiunzione del lago più ampio d'Italia con la città Veneta, e questo senza pregiudizio di altre comunicazioni che diano al Trentino tutti gli sbocchi che desidera.

Montresor. Dorigo, Campostrini.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Cannavina.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena,

come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (232).

Garanzia nei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova

provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Risposta scritta ad interrogazione.

CANNAVINA. — *Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* « Per sapere se intendono provvedere sollecitamente agli opportuni e congrui stanziamenti per il consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria ».

RISPOSTA. — Il ministero dei lavori pubblici ha recentemente comunicato al Tesoro lo schema dei disegni di legge inteso ad autorizzare la spesa di lire 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti gli abitati, a cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e di Calabria.

« In vista delle necessità prospettate dal prefato Ministero e tenuto presente l'ordine del giorno presentato in proposito dalla Camera dei deputati nello scorso dicembre, il Tesoro ha consentito al provvedimento in parola, nell'intesa che la suindicata somma sarà da stanziare per lire 3 milioni nel bilancio per l'esercizio corrente e per le residuali lire 7 milioni in quello per il 1921-22.

« Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

« Per il Ministro
« AGNESI ».

Licenziato per la stampa il 16 marzo 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.